

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

Sottomisura 13.2: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Sottomisura 13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Sommario

1. Riferimenti normativi	2
2. Beneficiari	2
3. Obiettivi e finalità	3
4. Condizioni di ammissibilità	4
5. Descrizione degli impegni ed obblighi	5
6. Entità del premio	
6.1 Sottomisura 13.1	6
6.2 Sottomisura 13.2	8
6.3 Sottomisura 13.3	10
6.4 Combinabilità delle Tipologie di interventi.....	11
7. Criteri di selezione	12
8. Modalità e termini di presentazione delle domande	12
9. Riesame	12
10. Modalità di ricorso	12
11. Punti di contatto	13
12. Trattamento dati personali	13
13. Disposizioni generali	13

1. Riferimenti normativi

-
- Per i riferimenti normativi si rimanda al Decreto Dirigenziale Regionale n. 128 del 1 marzo 2022 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 7.0) del PSR 2014-2020.

In particolare, si richiama:

- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 – art. 7 comma 4;
- Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021 ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1,
- Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, di presa atto da parte della Giunta Regionale dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1
- DGR n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420”.

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall'erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino, e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sottomisure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

- ✓ ambiente - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;
- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	Tipologia di intervento
13.1 pagamento compensativo per le zone montane	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati alle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Al momento della adozione del presente avviso le risorse finanziarie a disposizione della misura ammontano a circa 67 MEURO. Tale importo, al netto delle somme per far fronte agli impegni assunti nelle precedenti campagne del PSR Campania 2014/2020 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, potrebbero non essere sufficienti a coprire al 100% le richieste che, a seguito di una attività di monitoraggio, si ipotizza arriveranno in risposta al presente bando per tutte e tre le tipologie di misura (13.1, 13.2 e 13.3).

Per tali motivazioni gli importi richiesti per la campagna 2022 sono ridotti al massimo del 40% rispetto al premio indicato nella scheda di misura e riportati di seguito ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 in funzione delle variabili di pendenza, altitudine e dimensione aziendale.

La Regione si riserva di ridurre o aumentare ulteriormente la predetta percentuale con apposito provvedimento, successivamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie della misura all'esito della comunicazione da parte dell'organismo pagatore AGEA degli importi richiesti e ammessi per la campagna 2022.

Pertanto, i potenziali beneficiari, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda di sostegno che nell'ipotesi di riduzione del premio nulla potrà essere preteso dagli stessi nei confronti della Regione.

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente misura e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla misura 13 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di “agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AGEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l’esclusione del comodato d’uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest’ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici “Concessione e locazione di beni immobili demaniali”.

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d’uso del terreno.

In funzione delle specifiche Tipologie di intervento, si specifica che:

- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell’art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.2.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un’area definita soggetta a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell’art. 32 par. 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.3.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in un’area definita soggetta a vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all’anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l’impegno assunto.

5. Descrizione degli Impegni e degli Obblighi

All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.2.1, sia in riferimento alla Tipologia di intervento 13.3.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola, come definita al paragrafo 10, punto 10.2 delle disposizioni generali, per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie, vigenti al momento della emanazione del presente bando.

6. Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 360	€ 405
>20%	€ 405	€ 450

Gli importi sopra indicati riportati nella scheda di misura sono ridotti al massimo del 40% in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno secondo lo schema di seguito riportato:

Importi ridotti del 40%

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 216	€ 243
>20%	€ 243	€ 270

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20 % Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20 % Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	450	405	360
Da 10 a 49,99 ha 56%	252	227	202
Da 50 a 99,99 ha 28%	126	113	101
Da 100 a 300 ha 14%	63	57	50
Oltre i 300 ha	0	0	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine > 600 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine <= 600 mt Pendenza <= 20 % Altitudine > 600	Valore dell'indennità Pendenza <= 20 % Altitudine <= 600
Fino a 9,99 ha 100%	270	243	216
Da 10 a 49,99 ha 56%	151,20	136,20	121,20
Da 50 a 99,99 ha 28%	75,6	67,8	60,6
Da 100 a 300 ha 14%	37,8	34,2	30
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.2 Sottomisura 13.2

Tipologia d'intervento 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane

Il valore del pagamento compensativo indicato nella scheda di misura erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane, è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 200	€ 225
>20%	€ 225	€ 250

Gli importi sopra indicati riportati nella scheda di misura sono ridotti al massimo del 40% in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno secondo lo schema di seguito riportato:

Importi ridotti del 40%

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	<= 300 mt	>300mt
<= 20%	€ 120	€ 135
>20%	€ 135	€ 150

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.2. Tipologia di intervento 13.2.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 300 mt Pendenza <=20% Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	250	225	200
Da 10 a 49,99 ha 56%	140	126	112
Da 50 a 99,99 ha 28%	70	63	56
Da 100 a 300 ha 14%	35	31,50	28
Oltre i 300 ha	0	0	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine > 300 mt	Valore dell'indennità Pendenza > 20 % Altitudine <= 300 mt Pendenza <= 20 % Altitudine > 300	Valore dell'indennità Pendenza <= 20 % Altitudine <= 300
Fino a 9,99 ha 100%	150	135	120
Da 10 a 49,99 ha 56%	84	75,60	67,2
Da 50 a 99,99 ha 28%	42	37,80	33,6
Da 100 a 300 ha 14%	21	18,90	16,8
Oltre i 300 ha	0	0	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

Il Titolo 2, art. 7, comma 4 del Reg. (UE) 2220/2020 stabilisce che per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione, il valore dell'indennità per la campagna 2022 non deve superare i 25 euro per ettaro.

Considerato che l'art. 32 comma 5 del Reg. UE 1305/2013 stabilisce che *“quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione”* **l'indennità compensativa per le aziende le cui superfici sono localizzate in territori che erano definiti svantaggiati ai sensi dell'art. 19 del Reg. CEE 1257/99 e non rientranti nella delimitazione di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 è pari a 25 € ad ettaro .**

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

6.3 Sottomisura 13.3

Tipologia d'intervento 13.3.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici

Il valore del pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zona con vincoli specifici non supera il valore di 200 € ad ettaro di superficie ammissibile. L'importo indicato è ridotto al massimo del 40% (120 € in caso di insufficienza finanziaria della misura in funzione del numero di domande che perverranno

Come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro.

Sottomisura 13.3. Tipologia di intervento 13.3.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	200
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	140
Da 20 a 30 ha	50 (%)	100
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Importi ridotti del 40%

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità per ettaro	Valore dell'indennità (€)
Fino a 9,99 ha	100 (%)	120
Da 10 a 19,99 ha	70 (%)	84
Da 20 a 30 ha	50 (%)	60
Oltre i 30 ha	0 (%)	0

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100€.
Per le superfici aziendali oltre i 30 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, per tutte e tre le sottomisure, (13.1, 13.2 e 13.3), nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalcatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

Le sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3, sono combinabili tra di loro e con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020; non è possibile adottare gli impegni previsti dalle tre diverse tipologie di intervento sulla medesima superficie.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario richieda a premio e risultati ammissibile ai benefici previsti per le tre sottomisure (13.1 13.2 e 13.3), la percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, così come risultante e/o coerente con il calcolo dei premi.

In ogni caso la degressività per ampiezza aziendale sarà applicata partendo dalle condizioni di altitudine e pendenza più sfavorevoli allo svolgimento delle attività colturali.

In fase di determinazione del valore dell'importo dell'indennità, il sistema provvede automaticamente alla determinazione della pendenza media aziendale e dell'altitudine delle superfici richieste a premio.

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per le modalità e i termini per la conferma degli impegni ai fini del pagamento annuale (domande di pagamento), si rimanda a quanto stabilito al riguardo, nel decreto di approvazione del presente avviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali e a eventuali successivi provvedimenti.

9. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali

10. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

11. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando il Responsabile centrale della Misura 13:
Maria Pia Di Martino, e-mail mariapia.dimartino@regione.campania.it .
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali:
 - Avellino Raffaele Picone, e-mail raffaele.picone@regione.campania.it,
 - Benevento Roberta Leuzzi, e-mail roberta.leuzzi@regione.campania.it,
 - Caserta Raffaele Cervo, e-mail raffaele.cervo@regione.campania.it,
 - Napoli Giorgio d'Agostino, e-mail giorgio.dagostino@regione.campania.it,
 - Salerno Alessio Moscato, e-mail alessio.moscato@regione.campania.it.

12. Trattamento dei dati personali

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

13. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, dalle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.